

Regolamento

Per la determinazione e la ripartizione del fondo incentivi .
(art. 18 comma 1 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni) .

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.773 del 20.12.2001

INDICE SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del Regolamento	“
Art. 2	Determinazione e ripartizione fondo incentivi	“
Art. 3	Figure professionali	“
Art. 4	Modalità di conferimento degli incarichi	“
Art. 5	Attività di progettazione svolte in parte da tecnici esterni	“
Art. 6	Modalità e tempi per la liquidazione	“
Art. 7	Iscrizione albo professionale	“
Art. 8	Sicurezza nei cantieri e formazione	“
Art. 9	Oneri previdenziali e fiscali - competenze	

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la quantificazione e ripartizione del fondo incentivi di cui all'art. 18 della Legge 11 novembre 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erogazione dei compensi in parola è riferita alle attività finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie suppletive e di variante, limitatamente ai casi previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a, b, b bis e c della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda le attività di cui al 2° comma svolte per conto o in concorso con altri Enti, le relative convenzioni o accordi di programma dovranno individuare la percentuale di attività da svolgere, al fine di consentire l'erogazione degli incentivi spettanti al personale tecnico – amministrativo dell'Ente, da corrispondere nella misura e con le modalità di cui al presente Regolamento.

Restano escluse le forniture, lo sgombero della neve e lo sfalcio dell'erba. Sono altresì esclusi dagli incentivi relativi alla fase 1 indicata nell'art. 2 del presente Regolamento i lavori di manutenzione posti in gara sulla scorta del solo elenco prezzi unitari.

ART. 2

DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVI E RIPARTIZIONE

La somma da destinare per la costituzione di un fondo per incentivi a favore del personale degli uffici della Provincia che abbiano provveduto direttamente all'espletamento delle funzioni di Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, alla redazione del progetto esecutivo approvato dall'organo competente, al coordinamento per la progettazione e l'esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, alla direzione lavori ed al collaudo è stabilito nel limite massimo nell'1,50% dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro pubblico.

La ripartizione del fondo è operata dai Dirigenti, previa individuazione delle percentuali definitive, che per le opere stradali e sistemazione idraulica di carattere manutentivo oscillano tra le quote minime e massime come di seguito stabilite:

- a) per importi fino a £. 500.0000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,50%;
- b) per importi compresi tra £. 500.000.000 e £.2.000.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,40%;
- c) per importi compresi tra £. 2.000.000.000 e £. 5.000.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,30%;
- d) per importi compresi tra £. 5.000.000.000 e £. 10.000.000.000 il fondo è attribuito in ragione dell'1,20%;
- e) per importi superiori a £. 10.000.000.000 il fondo è ripartito in ragione dell'1,00%.

Per quanto riguarda tipologie di lavori diversi (lavori edili, consolidamento abitati, grandi strutture, ecc.) in considerazione della natura particolarmente complessa della progettazione, la percentuale resta fissata nella misura dell'1,5%.

Le quote parti degli incentivi da ripartire corrispondenti a prestazioni che non sono eseguite da personale tecnico della Provincia, in quanto affidate a professionisti esterni all'organico della Provincia medesima, costituiscono economie.

Il fondo, come sopra determinato, sarà distribuito tra gli incaricati delle varie fasi di realizzazione dei LL.PP. come di seguito specificato:

FASE 1- progettazione 55%
FASE 2 - esecuzione 45%

Alle diverse figure professionali coinvolte nell'attuazione di un lavoro pubblico, individuati preventivamente dai rispettivi Dirigenti, vengono assegnate le seguenti quote di incentivo:

FASE 1 – PROGETTAZIONE

- il 5% della quota al responsabile del procedimento (R.P.);
- il 69% della quota alle figure tecniche incaricate direttamente della progettazione (progettisti che firmano gli elaborati), di cui il 20% riservato alla figura del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, ove richiesta dalla normativa vigente;
- il 20% della quota alle figure che fanno parte del gruppo di progettazione, ivi compresi il progettista o i progettisti quando provvedano direttamente alla redazione degli elaborati progettuali, di cui il 5% riservato ai collaboratori del R.P. dipendenti tecnici – amministrativi del II Settore, qualora ricorra l'esigenza di attivare la procedura di Esproprio;
- l' 1% della quota ai dipendenti del IV Settore per l'accertamento e la verifica della copertura finanziaria
- il 5% della quota ai collaboratori del R.P. del VI - VII Settore, per le altre fasi amministrative di gestione.

FASE 2 ESECUZIONE

- il 5% della quota al responsabile del procedimento (R.P.);
- il 12% della quota ai collaboratori del R.P. divisa come segue:
 - il 2% ai dipendenti del IV Settore per l'accertamento e la verifica della copertura finanziaria;
 - il 3% ai dipendenti II Settore per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente.
 - il 7% ai dipendenti del VI e VII per le altre fasi amministrative di gestione.

l' 83% della quota alla Direzione Lavori nella misura del :

- 45% alla direzione lavori, di cui il 5% riservato ai collaboratori del R.P. dipendenti tecnici – amministrativi del II Settore, qualora ricorra l'esigenza di attivare la procedura di Esproprio ;
- 15% al coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione, ove soggetto diverso dal direttore dei lavori;
- 15% all'ispettore di cantiere, ove soggetto diverso dal direttore dei lavori;
- il 8% della quota al collaudatore o ai collaudatori, in relazione alla tipologia di collaudo e nella misura stabilita preventivamente dal R.P., ove soggetto diverso dal direttore dei lavori;

L'incentivo, determinato come sopra, viene attribuito, per la parte inerente alla sola progettazione, nella misura del:

- progetto preliminare	0,15
- progetto definitivo	0,35
- progetto esecutivo	0,50

ART. 3

FIGURE PROFESSIONALI

Il personale destinatario degli incentivi, individuato ai sensi dell'art. 13, comma 4, punto 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, è composto dal R.P. e suoi collaboratori, e da tutte quelle figure professionali che contribuiscono in maniera significativa alle attività intellettuali e materiali necessarie alla predisposizione degli elaborati tecnici, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo di lavori ed opere.

Detto personale è costituito dai dipendenti in servizio presso:

- VI Settore - Viabilità e sistemazioni idrauliche :
- VII Settore - Edilizia ed impianti tecnologici;
- II Settore - Appalti e Contratti - Espropri
- IV Settore - Bilancio e Finanze

ART. 4

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Responsabile del procedimento (R.P.) è, di norma, il dirigente del Settore tecnico competente.

Il dirigente, prima dell'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei LL.PP., può nominare, con apposita determinazione, altro soggetto responsabile unico del procedimento relativamente ad ogni singolo intervento inserito nei documenti programmatici di cui sopra.

Nell'ambito del personale del II, IV, VI e VII Settore il Dirigente, sentito il responsabile del procedimento se soggetto diverso, individua preventivamente e con propria determinazione, per ogni singola opera o lavoro, il personale dipendente della propria struttura organizzativa che dovrà concorrere alla redazione, direzione ed esecuzione del progetto di un'opera o di un lavoro, nonché i collaboratori del R.P.

Per ogni progetto verrà redatta apposita scheda nella quale saranno specificate le percentuali di competenza di ciascuna figura, compresa in ogni singola quota, determinate alla luce degli articoli precedenti.

I soggetti incaricati di elaborare e redigere le varie parti componenti il progetto nel suo complesso costituiscono il gruppo tecnico di progettazione.

Con la medesima determinazione di incarico si esplica l'oggetto dello stesso e il tempo assegnato.

L'individuazione dei dipendenti coinvolti, sia sotto il profilo numerico che professionale, avverrà tenendo in considerazione la complessità e tipologia delle prestazioni da svolgere

ART. 5

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SVOLTE IN PARTE DALL'UFFICIO TECNICO E IN PARTE DA TECNICI ESTERNI

Gli importi di riferimento per il calcolo dell'incentivo, in caso di progettazioni parziali, saranno limitate alle prestazioni effettivamente rese dal personale dell'Ente, con le modalità di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi di affidamento all'esterno delle prestazioni relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori, verrà ripartita tra il Responsabile del Procedimento e i dipendenti tenuti ad interagire con lo stesso, individuati preventivamente dai rispettivi Dirigenti ed incaricati dal Dirigente R.P. ai sensi dell'art. 4 che precede, una somma pari al 50% dell'1,50%, come determinata per ciascuna delle FASI 1 e 2 al precedente art. 2, ripartita come segue:

FASE 1 - PROGETTAZIONE

15% al Responsabile del Procedimento

50% ai dipendenti del VI e VII Settore per le procedure Tecniche

7% ai dipendenti del II Settore per le procedure di scelta del gruppo di progettazione esterna

- 10% ai dipendenti del II Settore per le procedure di esproprio tecniche - amministrative
- 2% ai dipendenti del IV Settore per l'accertamento e la verifica della copertura finanziaria
- 16% ai dipendenti del VI e VII Settore per le altre fasi amministrative di gestione

FASE 2 - ESECUZIONE

- 15% al Responsabile del Procedimento
- 50% ai dipendenti del VI e VII Settore per le procedure Tecniche
- 7% ai dipendenti del II Settore per le procedure di scelta del contraente
- 10% ai dipendenti del II Settore per le procedure di esproprio tecniche - amministrative
- 3% ai dipendenti del IV Settore per l'accertamento e la verifica della copertura finanziaria
- 15% ai dipendenti del VI - VII Settore per le altre fasi amministrative di gestione

Qualora l'intervento non preveda l'espletamento delle procedure di scelta del gruppo di progettazione esterna e/o le procedure espropriative, la prevista quota verrà ridistribuita sulle altre procedure nelle rispettive proporzioni.

ART. 6

MODALITA' E TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La liquidazione degli incentivi relativi alla FASE 1, potrà essere effettuata a cura dei Dirigenti del VI e VII Settore dopo l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e dopo il conseguimento della relativa disponibilità finanziaria.

Gli incentivi relativi alla FASE 2 saranno liquidati come segue:

- A) ai dipendenti del II Settore interessati per le procedure di scelta del contraente dopo la stipula del Contratto di Appalto;
- B) ai dipendenti del II Settore interessati per le procedure di esproprio nonché ai dipendenti del IV, VI e VII Settore dopo il collaudo provvisorio dell'opera.

La ripartizione e la assegnazione degli incentivi secondo i criteri di cui al presente Regolamento, saranno disposte per le prestazioni eseguite dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 17 maggio 1999, n.144.

Per quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 5, la ripartizione e la assegnazione degli incentivi relativi alla realizzazione dei lavori in corso avverranno, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, successivamente alla individuazione da parte del dirigente del personale tecnico coinvolto in relazione alle fasi di cui al precedente art. 2 e con le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

ART. 7

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

La Provincia provvederà al rimborso della spesa per l'iscrizione agli albi professionali dei soli dipendenti per i quali la stessa fosse eventualmente richiesta per legge.

Il rimborso verrà effettuato, di norma, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta corredata da copia della ricevuta del versamento.

ART. 8

SICUREZZA NEI CANTIERI E FORMAZIONE

La Provincia definisce prioritario garantire il principio della sicurezza sui cantieri di propria competenza.

Si impegna a formare, attraverso idonei corsi di aggiornamento, le figure degli addetti alla sicurezza nei cantieri in tutte le fasi operative dalla progettazione all'esecuzione, al fine dell'acquisizione dell'abilitazione per il coordinamento della sicurezza.

ART. 9

ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI – COMPETENZE

In merito agli oneri previdenziali che gravano sull'importo dell'incentivo, gli oneri contributivi previdenziali sono a carico dell'amministrazione per la quota che per legge alla stessa competono e sono dalla stessa finanziati con i fondi della perizia, senza incidere sull'importo dell'incentivo stabilito dalla legge, secondo quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 10 aprile 1997.

Sull'importo attribuito ai singoli beneficiari gravano la quota degli oneri contributivi a carico del dipendente e le ritenute I.R.P.E.F..